

STATUTO FONDAZIONE HUMAN+

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile, una Fondazione denominata "Fondazione Human+”

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione non ha carattere lucrativo; gli utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

La Fondazione può unicamente perseguire gli scopi per cui è istituita e cioè:

- a) sostenere la ricerca scientifica su forme manageriali e modelli di gestione delle organizzazioni fortemente innovativi e orientati alla valorizzazione della persona, privilegiando programmi di ricerca a carattere applicativo e avvalendosi dei contributi più avanzati delle scienze organizzative, delle discipline psicologiche e delle neuroscienze, degli studi economici; la Fondazione può attuare programmi di ricerca in proprio oppure in collaborazione con altre istituzioni scientifiche o qualsiasi altro partner; la Fondazione può finanziare persone o enti i cui scopi nel campo della ricerca scientifica siano coerenti con quelli della Fondazione;
- b) promuovere il trasferimento e l'applicazione alle organizzazioni (imprese, aziende pubbliche, terzo settore) e ai soggetti sociali (sistema scolastico e universitario, governi locali e pubblica amministrazione centrale, associazioni professionali) dei risultati scientifici di ricerca (realizzata in proprio, commissionata o solo divulgata) tramite qualsiasi forma di collaborazione, assistenza operativa, accesso a dati e informazioni;
- c) divulgare tramite iniziative editoriali, di convegnistica culturale e di comunicazione via web, studi, ricerche ed esperienze attinenti ai campi di intervento della Fondazione e meritevoli di un'ampia

diffusione per originalità di approccio, rilevanza dei contenuti, applicabilità concreta dei risultati; la Fondazione può agire a tale scopo in sinergia con le istituzioni e con le realtà di ricerca già esistenti, sia pubbliche sia private, oltre che con il mondo della scuola, dell'editoria e dell'informazione o con qualsiasi altro partner.

La Fondazione potrà, inoltre, ferma l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro, svolgere ogni altra attività direttamente connessa agli scopi della Fondazione, ivi compresa l'esercizio di attività commerciali purchè funzionali agli scopi della Fondazione.

Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede

La sede legale della Fondazione è in Milano. La sede potrà essere variata mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Articolo 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Presidente;
- il Board Scientifico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei conti.

Articolo 6 - Comitato dei Fondatori

I Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione del Comitato dei Fondatori, sono riconosciuti come tali. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso di dimissioni.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Fondatori si costituiscono in Comitato dei Fondatori, che si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, tramite raccomandata, e-mail o telefax con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

Ogni socio Fondatore maggiore di età, ha diritto di voto ed ha diritto ad un voto.

Un Fondatore può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le riunioni del Comitato dei Fondatori sono validamente costituite con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta di essi.

Il Comitato formula indicazioni e proposte sugli obiettivi della Fondazione. Discute l'andamento generale delle attività. Elegge a maggioranza il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Revisore dei Conti e discute e delibera su qualunque argomento che sia posto dal Consiglio di Amministrazione. Può apportare modifiche al presente statuto. Può deliberare lo scioglimento della Fondazione. Può riconoscere altri come Fondatori.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei Fondatori presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche del presente statuto, allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di nuovi Fondatori, per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei Fondatori.

Alle riunioni partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti senza diritto di voto.

Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza purchè nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 7 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Fondatori. La durata del suo incarico è stabilita in anni 2 (due). Il primo Presidente è nominato all'atto della costituzione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Egli è garante del profilo culturale e scientifico della Fondazione, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla buona gestione della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione disgiunti dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Board Scientifico.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Ne sono membri di diritto il Presidente e il Direttore Generale. I rimanenti membri sono nominati dal Comitato dei Fondatori. All'atto della costituzione della Fondazione i Fondatori nominano i membri del primo Consiglio di Amministrazione.

I componenti durano in carica due anni e sono riconfermabili.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione assolve tra gli altri i seguenti compiti:

- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre, salvo deroghe, e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) giugno che, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, verranno inviati al Comitato dei Fondatori;
- predispone il piano di attività della Fondazione;
- amministra i fondi della Fondazione e ne valorizza il patrimonio;
- può costituire il Board Scientifico della Fondazione, nominandone i membri;

- approva specifici regolamenti di funzionamento.

Le sedute sono considerate valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso scritto, tramite raccomandata o e-mail o fax inviato a ciascun Consigliere con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate, protocollate e sottoscritte dal Presidente il quale nomina il Segretario.

E' possibile tenere le riunioni in teleconferenza purchè nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 9 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato dei Fondatori. La durata del suo incarico è stabilita in anni 2 (due). Il primo Direttore Generale è nominato all'atto della costituzione della Fondazione.

Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il Presidente, coordina i programmi e le iniziative della Fondazione, sovrintendente all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione, gestisce le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione alla luce dei suoi scopi statutari, promuove l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa.

Articolo 10 - Board scientifico

L'eventuale costituzione del Board Scientifico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per supportare la Fondazione nel perseguimento della proprie finalità statutarie di carattere scientifico. Il

Board Scientifico è un organismo tecnico, i cui compiti sono:

- suggerire indicazioni per la definizione dei programmi e delle attività scientifiche della Fondazione;

- supportare la Fondazione nell'allacciare relazioni con la comunità scientifica e le sue istituzioni;
- fornire pareri e valutazioni su investimenti, collaborazioni, progetti a carattere scientifico.

Ne sono membri di diritto il Presidente ed il Direttore Generale.

I restanti membri del Board Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono scelti fra personalità italiane o straniere che, per esperienza e merito, possono contribuire alle finalità della Fondazione.

Il Board Scientifico resta in carica per 2 (due) anni.

Articolo 11 - Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato dei Fondatori e resta in carica per 2 (due) anni ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili. Il suo incarico è rinnovabile. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori. Ha funzioni consultive e ispettive sulla gestione amministrativa della Fondazione e ne riferisce annualmente in una relazione scritta di commento al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito nel modo seguente:

- dalla somma di denaro conferita nell'atto di costituzione della Fondazione;
- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio per il potenziamento della istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso:

- i contributi erogati dai Fondatori;
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;

- eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, non imputati a patrimonio.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, salvo quanto sancito dall'art. 18 c.c.. A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

Articolo 13 - Bilancio

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio corredato di Nota Integrativa, Relazione di Missione e Relazione del Revisore dei conti redatto nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto della competenza economica dei fatti amministrativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 - Scioglimento

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Comitato dei Fondatori può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

Il Comitato dei Fondatori nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione determinandone il trattamento economico.

Il patrimonio che residua al termine della liquidazione sarà devoluto ad altre fondazioni con scopi similari in Lombardia su deliberazione favorevole dei due terzi del Comitato dei Fondatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.